

alla generica declaratoria "materiali da costruzione" quella di "materiali per costruzioni edilizie". Quest'opportuna aggettivazione toglieva ai Comuni la possibilità d'esorbitare tassando materiali per costruzioni navali ed altre, per quanto anche in regime daziario sia la dottrina, sia la giurisprudenza avessero già date precisazioni in merito.

* * *

Limitiamo ora il nostro esame alla città di Torino⁽³⁾. Già esistevano nel Settecento tributi sui consumi locali a favore dello Stato (imbottato, foglietta, corame e gabella minuta). Durante la dominazione francese lo Stato concesse degli „octrois" (4) al Comune dietro corresponsione d'un canone agli ospedali e d'alcuni addizionali al governo; con la restaurazione lo Stato piemontese riavocò a sé il dazio della Capitale in cambio d'un assegno annuo, lasciando alla città il solo diritto di entrata sui foraggi. Dal 1849 lo Stato, pur gestendolo direttamente, ne corrisponde il gettito al Comune il quale non assumerà direttamente l'amministrazione daziaria se non col 1° luglio 1853 (legge 2 gennaio 1853). In seguito a lunghe, interessanti e non del tutto inattuali discussioni al Consiglio comunale (5) venne in quell'anno eretta la cinta che durò, salvo qualche ritocco, sino al 1912. Questa aveva un perimetro ampio assai, segno evidente dei larghi e previdenti criteri urbanistici degli amministratori di allora. Si organizzò pure il congegno di riscossione che funzionò, nelle sue linee generali, sino al 1930.

* * *

I materiali per costruzioni edilizie costituirono sempre una voce d'imposizione puramente comunale. Al fini della nostra indagine suddivideremo la tassazione in 4 grandi periodi: il primo dal 1853 al 1910, il secondo al 1910 al 1924, il terzo dal 1924 al 1930; il quarto ha inizio il 1° aprile 1930. I tre primi periodi si svolsero in regime daziario, il quarto in regime d'imposta di consumo. Li esamineremo ora partitamente.

* * *

I. - All'inizio anche questi materiali, come gli altri generi, sono daziati al loro passaggio alla cinta, in base al peso o, come per i mattoni, al numero; s'era persino proposto nel 1853, per motivi di speditezza, di tassare questi in base al numero di cavalli impiegati nel traino (0,30 per cavallo), il che aveva sollevato le proteste di qualche zoofilo avanti lettera, nel timore che il desiderio d'evadere l'imposta spingesse qualche conducente ad un eccessivo sfruttamento dei nobili quadrupedi.

In questo periodo non s'ebbero variazioni importanti se non nelle aliquote. La direzione del Servizio daziario, data la grande quantità di materiali che

venivano introdotti e tassati con aliquote alquanto basse, aveva procurato di semplificare le operazioni alle barriere riducendo la perdita di tempo dei conducenti.

II. - Non appena la legge (1898) permise di tassare i materiali edilizi a computo metrico il Comune di Milano se ne valse, e con successo. Ciò rese possibile di abolire il dazio su molti generi di consumo popolare (6). La nostra città continuò, invece, col vecchio sistema sino al 1910. In quest'anno si attuò la prima - e la più importante - riforma in materia. La Giunta municipale in seduta 29-XII-1909 (7) allestì un progetto che contemplava la totale esenzione all'introduzione dei materiali e la tassazione a computo metrico con uno schema di tariffa, diviso in 3 parti: A) tassazione a misura cubica vuoto per pieno (0,80 per mc.); B) tassazione a misura metrica di materiali vari; C) tassazione di opere sul suolo pubblico e privato. Seguì però una levata di scudi da parte di vasti ceti che si riputavano danneggiati per cui la Giunta dovette retrocedere e, con deliberazione del 20 gennaio 1910, seguita da lunghe ed animate discussioni in Consiglio comunale, esentava all'introduzione calce e mattoni soltanto, riducendo l'aliquota a misura cubica a L. 0,60 per mc. Pietre, marmi, metalli lavorati, legnami, vetri ed infissi vari rimasero tassati all'introduzione con aliquote variabili a seconda del grado di finimento, allo scopo di correggere la sperequazione che l'aliquota unica causava fra i vari tipi di fabbricati.

Col nuovo sistema venivano ad essere colpiti i materiali provenienti da demolizioni e reimpiegati in quantità talora notevole in nuove costruzioni. Potevano, per contro, sfuggire al pagamento del tributo i materiali impiegati in piccole opere, specie interne: si deve però osservare che i lavori edilizi sono facilmente visibili, che oltre al regolamento per il dazio, sono anche sottoposti a quelli edilizio e di igiene, e che la correttezza del contribuente torinese è notoriamente tradizionale; fanno il resto un'oculata vigilanza e, ove del caso, la severa sanzione della legge.

Col nuovo sistema, che affrancava l'ingente movimento dei materiali edilizi - parte notevole del traffico cittadino -, il pagamento del tributo - debitore del quale si costituiva il proprietario dello stabile - veniva a coincidere col momento dell'effettivo consumo e della posa in opere dei materiali anziché con quello del presunto consumo, anche perchè il pagamento veniva rateato alle varie fasi della costruzione invece di venir del tutto anticipato.

In questo periodo, il 2 settembre 1912, venne ampliata la cinta che incluse quasi tutti i sobborghi ch'erano andati sorgendo fuori porta e vasti terreni. Ciò ebbe pure influenza sul gettito poichè entro cinta non rimanevano che poche aree fabbricabili (8) e nel forese le aliquote erano ridotte alla metà.

Il colossale ed impreveduto sviluppo industriale del periodo bellico causò una immigrazione fortis-